



Comune di Due Carrare
Provincia di Padova

Regolamento comunale di polizia mortuaria

Approvato con D.C.C. n. 3 del 20.02.2024

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 - OGGETTO	5
ART. 2 - COMPETENZE	5
ART. 3 - RESPONSABILITÀ	6
ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	6
ART. 5 - SERVIZI GRATUITI	6
CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI	7
ART. 6 - DENUNCIA DEI DECESSI	7
ART. 7 - DENUNCIA DEI DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI	7
ART. 8 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE	7
ART. 9 - COMUNICAZIONE DEI DECESSI DOVUTI A REATI	8
ART. 10 - RINVENIMENTO DI PARTI DI SALME O RESTI MORTALI	8
ART. 11 - MEDICO NECROSCOPO	8
CAPO III - AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO	8
ART. 12 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA	8
ART. 13 - NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	9
ART. 14 - BAMBINI NATI MORTI, EMBRIONI E FETI	9
ART. 15 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	9
CAPO IV - OSSERVAZIONE CADAVERI E DEPOSITI	9
ART. 16 - PERIODO DI OSSERVAZIONE	9
ART. 17 - MODALITÀ PER L'OSSERVAZIONE	9
ART. 18 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	10
CAPO V - SEPOLTURA DELLE SALME	10
ART. 19 - OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE	10
ART. 20 - QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI FERETRI	11
ART. 21 - CHIUSURA DEL FERETRO	12
ART. 22 - CASI DI GRATUITÀ	12
CAPO VI - TRASPORTO DELLE SALME	13
ART. 23 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO	13
ART. 24 - TRASPORTO DI SALMA FUORI COMUNE	14
ART. 25 - TRASPORTO DI SALMA DA E PER L'ESTERO	14
ART. 26 - TRASPORTO OSSA UMANE E DI CENERI	14
CAPO VII - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO	15
ART. 27 - DIRITTO DI SEPOLTURA	15

CAPO VIII - CIMITERI COMUNALI	15
ART. 28 - CIMITERI COMUNALI	15
ART. 29 – SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA	16
ART. 30 - CAMERA MORTUARIA	16
ART. 31 - SALA PER AUTOPSIE	17
ART. 32 - OSSARIO COMUNE	17
ART. 33 - CINERARIO COMUNE	17
ART. 34 - PLANIMETRIA DEI CIMITERI	17
CAPO IX - SISTEMI DI SEPOLTURA	18
ART. 35 - SPECIE DI SEPOLTURE	18
ART. 36 - CAMPI E FOSSE DI INUMAZIONE	18
ART. 37 - TUMULAZIONE	19
ART. 38 - TUMULAZIONI PROVVISORIE	19
CAPO X - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	20
ART. 39 - ESUMAZIONI ORDINARIE	20
ART. 40 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA	20
ART. 41 - ESTUMULAZIONI	21
ART. 42 - RESTI DELLE ESTUMULAZIONI E DIVIETO DI RIDUZIONE DELLE SALME ESTUMULATE	22
ART. 43 - OPERAZIONI CIMITERIALI	22
ART. 44 - OGGETTI DA RECUPERARE	22
ART. 45 - RIMOZIONE DEI MATERIALI	23
CAPO XI - CREMAZIONE	23
ART. 46 - REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE	23
ART. 47 - FERETRI PER LA CREMAZIONE	24
ART. 48 - CREMAZIONE PER INSUFFICIENZA DI SEPOLTURE	24
ART. 49 - TRASPORTO E DESTINAZIONE DELLE CENERI	24
ART. 50 - INUMAZIONE E TUMULAZIONE IPOGEA DI RESTI O CENERI	25
ART. 51 - CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI	25
ART. 52 - DISPERSIONE DELLE CENERI	27
CAPO XII - CONCESSIONI	27
ART. 53 - SEPOLTURE PER TUMULAZIONE	27
ART. 54 - DURATA DELLE CONCESSIONI	28
ART. 55 – MODALITA’ DI CONCESSIONE	28
ART. 56 - CONCESSIONI PERPETUE	29
ART. 57 - INSERIMENTO IN LOCULO/OSSARIO DI ULTERIORI RESTI/CENERI	29

ART. 58 - CONTRATTI DI CONCESSIONE E SUBENTRO	29
ART. 59 - PAGAMENTO CANONI E TARIFFE	30
ART. 60 - MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI	30
ART. 61 - DIRITTO D'USO DEI LOCULI	30
ART. 62 - DIRITTO D'USO OSSARI-CINERARI	31
ART. 63 – CONCESSIONI DI AREE PER CAPPELLE PRIVATE O TOMBE DI FAMIGLIA E DIRITTO D'USO	31
ART. 64 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO	32
CAPO XIII - SUBENTRO, RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	33
ART. 65 - SUBENTRO	33
ART. 66 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI LOCULI E OSSARI	33
ART. 67 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE	33
ART. 68 - RINUNCIA A CONCESSIONE DELLA DURATA SUPERIORE AD ANNI 99 O PERPETUA	33
ART. 69 - ALTRE CONCESSIONI-LUCE VOTIVA	34
ART. 70 - REVOCA DELLE CONCESSIONI	34
ART. 71 - REVOCA DELLE CONCESSIONI PERPETUE	34
ART. 72 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE	34
ART. 73 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	35
ART. 74 - EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE	35
CAPO XIV - REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL CIMITERO	35
ART. 75 - ORARIO DI INGRESSO	35
ART. 76 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO	35
ART. 77 - DIVIETI SPECIALI	35
ART. 78 - RITI RELIGIOSI	36
CAPO XV - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI	36
ART. 79 - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI	36
CAPO XVI – VIGILANZA E SANZIONI	37
ART. 80 - VIGILANZA DEI CIMITERI	37
ART. 81 - SANZIONI	37
CAPO XVII - DISPOSIZIONI E FINALI	37
ART. 82 - DISPOSIZIONI FINALI	37

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme relative alla polizia mortuaria ed all'attività edilizia all'interno del cimitero comunale, da applicarsi nel Comune di Due Carrare, in armonia con le seguenti disposizioni, e successive modifiche ed integrazioni, dirette alla generalità dei cittadini e alla pubblica amministrazione:
 - a) R.D. 27 luglio 1934 – Testo Unico delle leggi sanitarie;
 - b) Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - c) Legge 30 marzo 2001, n. 130;
 - d) DPCM 26 maggio 2000;
 - e) Circolari del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 e 31 luglio 1998, n. 10;
 - f) Legge Regionale Veneto n.18 del 4 marzo 2010;
 - g) Delibere della G.R. Veneto n. 1533 del 14/6/2002, n. 1534 del 14/6/2002, n. 2051 del 3/7/2007, n. 1909 del 27/10/2010, n. 982 del 17/06/2014;
 - h) D.P.R. n. 380/2001 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
 - i) Codice Civile;
 - j) Codice Penale.
2. Per norme relative alla Polizia Mortuaria si intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
3. Per norme relative all'attività edilizia all'interno del cimitero comunale si intendono le prescrizioni di ordine tecnico che regolano l'attività edilizia privata, da effettuarsi nelle aree ottenute in concessione secondo le disposizioni regolamentari, e le indicazioni di ordine tecnico che orientano l'attività edilizia pubblica, relativamente ai manufatti funerari siti all'interno del cimitero comunale.

ART. 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e dal relativo personale, secondo le proprie competenze ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. Gli adempimenti di Polizia Mortuaria, espressamente citati nel D.P.R. 10.09.1990, n. 285, vengono esercitati dalla U.L.S.S. territorialmente competente.
3. In caso di gestione in amministrazione diretta, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il vigente ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di gestione cui al Regolamento di Polizia Mortuaria e agli artt. 30, 31, 32 e 33 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 le funzioni e

l'organizzazione sono stabilite dal presente regolamento e dalle condizioni pattuite nella concessione.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio pubblico o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia direttamente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito abbia rilevanza penale.
3. Nel caso in cui insorga una controversia tra privati relativamente ai fatti di cui al comma che precede, l'Amministrazione sarà estranea all'azione che verrà radicata e si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto dei luoghi fino al raggiungimento di un accordo o alla pronuncia di una sentenza passata in giudicato.
4. L'amministrazione comunale non risponde di eventuali sottrazioni di fiori, piante, ornamenti – mobili o fissi – né di danneggiamenti compiuti da terzi per dolo o colpa.

ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per ogni salma ricevuta, ritira e conserva presso l'Ufficio l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o da altro ufficiale autorizzato.
2. Presso gli uffici comunali è tenuto, per chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, in cui il personale dei servizi cimiteriali iscrive:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione per la sepoltura nel cimitero, l'anno, il giorno e l'ora del decesso e dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono tumulate, con l'indicazione del sito in cui sono state deposte;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di salme o di ceneri.

Sono inoltre a disposizione del pubblico:

- l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- copia del presente regolamento;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

ART. 5 - SERVIZI GRATUITI

1. Non sono soggetti ad alcuna forma di contribuzione o tariffa i seguenti servizi:
 - a) la visita necroscopica
 - b) il servizio di osservazione delle salme
 - c) la deposizione delle ossa nell'ossario comune

- d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune
 - e) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o tumulazione) nel cimitero del Comune per le salme di persone non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune, e per salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa, secondo quanto specificato al successivo art. 22 (casi di gratuità).
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che saranno stabilite o approvate dalla Giunta Comunale.
 3. Il Comune può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 6 - DENUNCIA DEI DECESSI

1. Ogni decesso avvenuto nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
 - a. da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto e/o da un loro delegato o, in mancanza da persona informata del decesso;
 - b. dal direttore o da un delegato dell'Amministrazione se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.
2. L'obbligo dalla denuncia sussiste anche per i nati morti.
3. All'atto della denuncia devono essere fornite all'ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'ordinamento dello Stato Civile.

ART. 7 - DENUNCIA DEI DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie a sua conoscenza, che possano giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

ART. 8 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. A prescindere dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 6 e 7, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda ISTAT fornita tramite il Comune, la malattia che, a loro giudizio ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. In sua assenza tale funzione può essere svolta anche dal medico di famiglia o da ogni altro medico autorizzato ad esercitare la professione nell'ambito del Comune.
3. Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, e ciò nel rispetto degli artt. 37 e 45 del D.P.R. 20 settembre 1990 n. 285.
4. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

5. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. La scheda di morte ha finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
7. È cura del Comune ove è avvenuto il decesso inviare copia della scheda di morte, entro 30 giorni, alla Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

ART. 9 - COMUNICAZIONE DEI DECESSI DOVUTI A REATI

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 codice penale, ove nella scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 10 - RINVENIMENTO DI PARTI DI SALME O RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 11 - MEDICO NECROSCOPO

1. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 9 L.R. n. 18/2010, sono esercitate da un medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale competente.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

CAPO III - AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

ART. 12 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. L'autorizzazione alla sepoltura di una salma è rilasciata in carta libera e senza spese dall'Ufficiale dello Stato Civile. Il rilascio non è consentito se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte (salvi i casi espressamente previsti nei regolamenti speciali) e se non si è accertata la morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, steso su apposito modulo e conservato tra gli allegati del registro degli atti di morte.
2. La visita del medico necroscopico deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, e comunque non dopo le 30 ore, fatto salvo i casi di decapitazione, maciullamento o morte dovuta a malattia infetto-diffusiva.

3. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere o anche di resti mortali o ossa umane.
4. L'autorizzazione alla sepoltura è indispensabile ed in mancanza non si può procedere alla sepoltura; qualora ciò avvenga, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà fare immediato rapporto al Procuratore della Repubblica.

ART. 13 - NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

ART. 14 - BAMBINI NATI MORTI, EMBRIONI E FETI

1. Ferme restando le disposizioni sull'Ordinamento dello Stato Civile, anche ai bambini nati morti si applicano le disposizioni di cui ai commi che precedono.
2. Per la sepoltura di feti di età gestazionale presunta tra le 20 e le 28 settimane e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale competente.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere accolti con la stessa procedura anche gli embrioni ed i feti di presunta età gestazionale inferiore a quella di cui al comma che precede.

ART. 15 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Si richiama quanto indicato all'art. 46 e seguenti del presente Regolamento.

CAPO IV - OSSERVAZIONE CADAVERI E DEPOSITI

ART. 16 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione nelle celle frigorifero, essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti secondo quanto dispongono gli artt. 10 comma 6 della L.R.V. n. 18/2010 e 8 D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 .
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma 1.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, quando le ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della L.R.V. n. 18/2010.

ART. 17 - MODALITÀ PER L'OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Tale periodo potrà essere trascorso presso il luogo del decesso, ivi compreso il domicilio del defunto o in altri luoghi quando particolari necessità di onoranze del defunto lo richiedano.
3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco del Ministero della Sanità, devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico necroscopo all'uopo nominato dall'Unità Sanitaria Locale.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.

ART. 18 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. In detti locali vengono tenute in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b. morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
 - d. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico delle salme di persone decedute senza assistenza medica.
3. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
4. Durante il periodo di osservazione le salme possono essere rimosse, secondo quanto previsto all'art. 11 della L.R.V. n. 18/2010 ed essere tenute in osservazione anche in luogo diverso purché corrisponda alle disposizioni di cui all'art. 10 della L. R.V. n. 18/2010.

CAPO V - SEPOLTURA DELLE SALME

ART. 19 - OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE

1. Trascorso il periodo di osservazione, la salma deve essere rimossa e deposta nel feretro.
2. La salma deve essere vestita o, quanto meno avvolta in un lenzuolo.
3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo la prescrizione che all'uopo impartirà il medico necroscopo.
4. Nella cassa non può essere deposto più di una salma.
5. Madre e neonato morti all'atto del parto possono essere deposti nello stesso feretro.

ART. 20 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI FERETRI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre ovvero:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di essenze lignee tenere, facilmente degradabili (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, o simili)
 - le tavole non devono avere, al netto di eventuali intagli, uno spessore inferiore a mm 20;
 - i feretri di salme estumulate potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR.10.09.1990 n.285;
 - c) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lett. a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lett. d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lett. b), in ogni altro caso.
 - d) per il trasferimento dei feretri da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km nel territorio italiano, per l'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lett. b) precedente nonché agli artt. 26, 27, 28 e 29 del DPR.10.09.1990 n. 285;
 - e) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a 25 mm a norma dell'art. 30, punto 5 del DPR. 10.09.1990 n.285 e così meglio definito al punto 9.1 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.09.1993.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lett. b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del competente Servizio/Ufficio dell'U.L.S.S., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ULSS competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra (inumazione), deve essere praticata nella cassa metallica, obbligatoriamente posta all'esterno, un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione, disponendo il divieto assoluto di effettuare operazioni di apertura delle casse di legno o operazione di asporto temporaneo del suo coperchio in quanto detto procedimento è in contrasto con il pubblico decoro e pregiudizievole per la salute degli operatori, disponendo, altresì, l'obbligo per gli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle in legno oppure di cassa

interna in materiale biodegradabile (Barriera) di cui al Decreto Ministeriale del 1 dicembre 1997, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
6. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
7. È vietato, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, l'uso di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
8. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario in caso di cremazione, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ART. 21 - CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro è effettuata direttamente dall'addetto al trasporto, il quale verifica l'identità del defunto e la regolarità del tipo di feretro in relazione al tipo di trasporto e di sepoltura, dichiarando l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.
2. È vietato procedere alla chiusura del feretro prima dell'ora stabilita dal Medico Necroscopo quale termine del periodo di osservazione.
3. Una volta che il feretro sia stato chiuso, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria, non se ne potrà procedere alla riapertura. Detta norma si applica anche ai feretri provenienti da altri Comuni o Stati Esteri, salvo i casi nei quali i feretri siano predisposti in modo tale da consentire la visione del cadavere pur garantendo la perfetta tenuta del feretro stesso.

ART. 22 - CASI DI GRATUITA'

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto e la sepoltura:
 - a) per le salme di persone sole e prive di familiari tenuti a provvedervi a sensi dell'articolo 433 del codice civile;
 - b) salme di persone per le quali vi sia un disinteresse da parte dei familiari tenuti a sensi dell'art. 433 codice civile
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, qualora il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, deve essere promosso il recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei familiari tenuti a sensi dell'art. 433 codice civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto art. 433 codice civile. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune secondo proprie disposizioni e regolamenti, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Per le finalità di cui al precedente comma 1, il Comune può stipulare apposito contratto con imprese di pompe funebri che comunque non deve assumere caratteristiche eccedenti il minimo del decoro.

4. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto da soggetti autorizzati dal Comune ai sensi dell'art. 23 della L.R.V. n. 18/2010. L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio. L'impresa fornitrice viene individuata nel rispetto dei procedimenti contrattuali vigenti con l'esclusione di qualsiasi corrispettivo a titolo di minimo garantito.

CAPO VI - TRASPORTO DELLE SALME

ART. 23 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. L'autorizzazione al trasporto di salme è rilasciata dal Responsabile di Polizia Mortuaria del Comune ove è avvenuto il decesso a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
5. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata in osservanza delle norme di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/1990 e art. 18 del presente regolamento.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Responsabile di Polizia Mortuaria ove è avvenuto il decesso, fatta salva l'eventualità che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
7. Tale autorizzazione deve essere consegnata al personale incaricato dei servizi cimiteriali che è tenuto alla sua conservazione.
8. Per il trasporto di una salma, di resti mortali, o di ossa umane entro l'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero deve essere rilasciata apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
9. Il trasporto delle salme e resti mortali, è effettuato utilizzando esclusivamente mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2 comma 2, lett. d) della L.R.V. n. 18/2010. I costi per tale operazione, salvo i casi previsti dal precedente art. 23, sono a carico dei familiari o aventi causa.
10. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze secondo le rispettive credenze religiose, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
11. Quando dalla denuncia della causa di morte, risulti che la salma è portatrice di radioattività, l'U.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle stesse siano effettuate osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

12. Il corteo deve di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto al luogo di culto e da questa al cimitero nonché direttamente dall'abitazione al cimitero qualora non vengano eseguite funzioni religiose.
13. Il Sindaco determina l'orario per il trasporto delle salme, le modalità e i percorsi consentiti.

ART. 24 - TRASPORTO DI SALMA FUORI COMUNE

1. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.
2. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento anzidetto deve restare in consegna al vettore.
3. Per le salme provenienti da altri Comuni, il trasporto può essere effettuato direttamente al cimitero, oppure presso l'abitazione del defunto e da lì al cimitero come previsto negli articoli precedenti.
4. Il ricevimento della salma al cimitero è regolato dal personale dei servizi cimiteriali.
5. All'arrivo al cimitero il personale dei servizi cimiteriali accerta la regolarità dei documenti e la rispondenza delle caratteristiche del feretro a quelle per la sepoltura cui è destinato, ritirando e conservando, sotto la propria responsabilità, l'autorizzazione al seppellimento.

ART. 25 - TRASPORTO DI SALMA DA E PER L'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 1.07.1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 112/98 ed al DPCM 26 maggio 2000, con particolare riferimento alla nota di chiarimento del Ministero della Salute n. 400.VIII/9L/1924 del 21 maggio 2002 considerando conferite alla Regione tali autorizzazioni; nel secondo caso si evidenzia che le disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento, relative alle attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto sono state attribuite al Sindaco competente anche per il rilascio del passaporto mortuario. Per il trasporto di salma da e per l'estero si applicano le norme previste dagli articoli 113 e 114 del D. Lgs. n. 112/98 e del relativo DPCM 26 maggio 2000.

ART. 26 -TRASPORTO OSSA UMANE E DI CENERI

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per la salma o di resti mortali ma deve comunque essere autorizzato dal Comune, in apposito contenitore metallico, per le ossa e in urne cinerarie per le ceneri e può essere effettuato anche da familiari con mezzi propri
2. Le ossa umane debbono in ogni caso essere raccolte in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, portanti il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa provengono da rinvenimento e non è possibile l'identificazione del defunto a cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'identificazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VII - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

ART. 27 - DIRITTO DI SEPOLTURA

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita la residenza;
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune;
 - d) le salme delle persone morte e non residenti purché rientranti in una delle elencate tipologie:
 1. nati nel Comune;
 2. che abbiano avuto la residenza nel Comune;
 3. che abbiano, alla data di morte, parenti residenti nel Comune, e legate dai seguenti vincoli di parentela: genitori, coniuge, uniti civilmente, figli, fratelli o sorelle;
 4. che abbiano in loco già tumulate o inumate, persone legate dai seguenti vincoli di parentela: genitori, coniuge, uniti civilmente, figli, fratelli o sorelle;
 - e) i resti mortali e le ceneri delle persone di cui alla precedente lett. d) con riferimento alla data di morte o alla richiesta di tumulazione;
 - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990 delle persone sopra indicate;
 - g) le parti anatomiche riconoscibili delle persone sopra indicate;

CAPO VIII - CIMITERI COMUNALI

ART. 28 - CIMITERI COMUNALI

1. Il Comune di Due Carrare dispone, per il seppellimento e la custodia delle salme, di quattro Cimiteri Comunali siti nelle località di Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cornegliana e Terradura oltre ad una cappella funeraria con n. 20 loculi acquisiti in diritto di superficie per 99 anni giusta delibera di G. C. n. 81 del 17/05/2007 e atto Rep. n. 1863 del 03/07/2007 del Comune di Battaglia Terme con diritto di sepoltura per residenti nell'area di appartenenza della parrocchia di S. Giacomo di Battaglia Terme.
2. Per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione dei cimiteri comunali, si osservano le disposizioni del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, della circolare Min. Sanità 24/06/1993, n. 24 e della regolamentazione comunale.
3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previo parere dell'U.L.S.S.
4. Il Comune, laddove non intenda procedere con la gestione diretta, può affidarla a terzi nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
5. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con quella commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.
6. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia che potrà avvenire anche tramite sistema di telesorveglianza remota.
7. I cimiteri dovranno comprendere, così come definito dall'art. 338 del R.D. n. 1265/1934 modificato dall'art. 4 della L. 30 marzo 2001, n. 130 e dall'art. 28 della L. 1 agosto 2002 n. 166, un'area di rispetto considerando la necessità dei parcheggi e di servizi per i

frequentatori, la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti, la presenza di servizi ed impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

8. In ogni cimitero dovranno essere presenti:

- a) un campo di inumazione;
- b) un campo di inumazione speciale destinato all'inumazione di resti mortali, di prodotti abortivi e feti per un periodo di almeno cinque anni;
- c) una camera mortuaria;
- d) un ossario comune;
- e) un cinerario comune.

In relazione alle richieste della popolazione e nel rispetto delle tradizioni locali nei cimiteri sono realizzati:

- a) loculi per tumulazione di feretri;
 - b) celle per la conservazione di cassette ossario;
 - c) celle per la conservazione delle urne cinerarie;
 - d) uno spazio per la dispersione delle ceneri;
 - e) uno spazio per le confessioni religiose minori.
9. All'interno dei cimiteri può essere riservata apposita zona detta "Cittadini Benemeriti", in cui il Consiglio comunale, con proprio atto deliberativo, può disporre l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, valutando anche l'eventuale gratuità.
10. Le salme dei caduti in guerra saranno mantenute e custodite in perpetuo, nelle cellette degli ossari o nei loculi, che saranno assegnati gratuitamente dal Comune (Legge 9 gennaio 1951 n. 204 e Legge 12 giugno 1931 n. 877).

ART. 29 – SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

1. È vietato il seppellimento delle salme in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e segg. del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e 113-114 del D.lgs. n. 112/98 e del relativo DPCM 26 maggio 2000 che dispone il conferimento delle citate autorizzazioni alla Regione territorialmente competente.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede direttamente ovvero mediante servizio esterno.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale incaricato ai servizi cimiteriali.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, 81 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

ART. 30 - CAMERA MORTUARIA

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione e deve possedere le caratteristiche di cui agli artt. 64 e 65 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285

ART. 31 - SALA PER AUTOPSIE

1. Essendo i cimiteri comunali privi della sala per autopsie per l'eventuale disposizione delle salme prima del seppellimento, si fa riferimento alla sala per autopsie presente nella sede ospedaliera più vicina.
2. Qualora il comune intenda dotarsi della sala per autopsie, queste dovranno avere le caratteristiche di cui all'art. 66 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

ART. 32 - OSSARIO COMUNE

1. Nei cimiteri comunali deve essere presente un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Nell'ossario comune potranno essere immessi i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale, dei quali non sia possibile l'identificazione.

ART. 33 - CINERARIO COMUNE

1. Nei cimiteri comunali deve essere presente un cinerario comune destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

ART. 34 - PLANIMETRIA DEI CIMITERI

1. Gli uffici comunali di polizia mortuaria e ufficio patrimonio devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata almeno ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
3. Dalle planimetrie devono risultare i vari settori di seppellimento per inumazioni di salme in campi comuni e per costruzioni di loculi.
4. Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.
5. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni.
6. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
7. Nell'area di cui ai commi precedenti non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la Cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

8. Nei cimiteri possono essere previsti settori particolari per l'inumazione di salme di fanciulli e di feti.
9. All'interno di ciascun Cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli.
10. Qualora le dimensioni dei campi di inumazione non siano sufficienti al ricevimento del numero di salme come da calcolo di cui ai commi precedenti, e non sia possibile costruire un nuovo cimitero o ampliare gli esistenti, sarà obbligo predisporre un manufatto in grado di contenere la differenza.

CAPO IX - SISTEMI DI SEPOLTURA

ART. 35 - SPECIE DI SEPOLTURE

1. Le sepolture possono essere comunali o private e si distinguono per inumazione e tumulazione.
2. Sono sepolture comunali le fosse per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate a chi non richieda il seppellimento in categorie diverse.
3. Sono sepolture private quelle diverse da quelle comuni decennali (inumazioni) per maggiore durata, in entrambi i casi vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una somma stabilita dalla Giunta Comunale con apposita delibera.
4. Tutte le sepolture sono soggette a particolare concessione amministrativa a tempo determinato e possono consistere:
 - a) nella concessione, di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
 - b) nella concessione, di aree per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale;
 - c) nella concessione, di area per la costruzione di sepolcro di famiglia e per collettività e cappelle gentilizie;
 - d) nella concessione, di ossarietti o cellette, costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie.

ART. 36 - CAMPI E FOSSE DI INUMAZIONE

1. Nei campi di inumazione per fosse comunali l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
2. Le fosse di inumazione devono essere scavate a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, devono essere colmate in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Sulla fossa viene posto esclusivamente un cippo regolamentare fornito dal Comune sul quale è applicata, a cura dei richiedenti, una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Le fosse per inumazione di salme di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 1,50) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra m. 0,50 da ogni lato.

4. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa.
5. Le fosse per inumazione di salme di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a m. 1,00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato.
6. Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno e sepolta in fossa separata dalle altre; soltanto la madre e neonato morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
7. Nel caso di inumazioni per mineralizzazione è ammesso l'uso di casse in pressato di cartone sulla quale viene posta una croce.
8. Sulle sepolture ubicate nei campi comuni di inumazione del cimitero è consentito depositare esclusivamente fiori recisi oppure finti.
9. I materiali e gli oggetti non autorizzati saranno rimossi a cura del personale del Cimitero e resteranno di proprietà degli interessati che potranno ritirarli entro quindici giorni dall'invito ricevuto; in mancanza o in caso di rifiuto gli stessi diverranno di proprietà del Comune che potrà smaltirli con eventuale recupero delle spese.
10. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, i cippi/croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comunali, qualora non ritirati dagli interessati entro il termine di cui al comma che precede, diverranno di proprietà del Comune che potrà smaltirli con eventuale recupero delle spese.

ART. 37 - TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato le salme.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo XII del presente regolamento

ART. 38 - TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. Possono essere concessi provvisoriamente, in via eccezionale e dietro pagamento del canone stabilito, loculi, appositamente individuati, per la sepoltura di salme nei seguenti casi:
 - a) per coloro che hanno richiesto la concessione di un'area per la costruzione di un sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra;
 - b) per coloro che devono effettuare i lavori di ripristino urgente delle tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione per la costruzione di tomba privata in altro comune.
2. Tali concessioni provvisorie possono essere rilasciate per un tempo massimo di 24 mesi dalla data di tumulazione.
3. Il canone dovuto corrisponde al 5% della tariffa ordinaria del loculo per ciascun trimestre, da corrispondere al momento del rilascio della concessione.
4. Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l'interessato non abbia ancora provveduto alla definitiva sistemazione della salma, il funzionario competente inviterà l'interessato a regolarizzare la propria posizione con la concessione ordinaria di una sepoltura. In caso

contrario, previa diffida, si provvederà a estumulare la salma collocandola in idonea sistemazione recuperando le relative spese e canoni previsti, con le modalità di legge.

CAPO X - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 39 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie di norma debbono avvenire dal mese di ottobre a quello di aprile.
3. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se una salma è o meno mineralizzata al momento dell'esumazione.
4. È altresì compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria organizzare le operazioni cimiteriali da effettuarsi nel territorio del Comune e registrarle con le modalità e previa la pubblicità disposte con il Regolamento.
5. Prima di procedere alle esumazioni il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura degli elenchi o dei tabulati con l'indicazione delle salme per le quali sarà attivata l'esumazione ordinaria.
6. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo pretorio e all'albo cimiteriale ed eventualmente anche mediante singoli avvisi in corrispondenza delle fosse da esumare.
7. Di tutte le esumazioni il Responsabile del Servizio potrà comunque informare per tempo i parenti o familiari dei defunti interessati, ove rintracciabili, dell'operazione stessa.
8. Le ossa raccolte nel corso delle esumazioni sono depositate nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in ossario o sepolture private, nel qual caso le ossa sono prima raccolte in cassette aventi le caratteristiche e con le modalità di legge.
9. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
10. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

ART. 40 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza nei seguenti casi:
 - a) per provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
 - b) a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, o per il trasferimento in altra sepoltura dello stesso o altro cimitero e per la cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie di cui al comma 1 lett. a) sono eseguite alla presenza del Responsabile competente della locale Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L e dell'incaricato indicato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
3. Le esumazioni straordinarie di cui al comma 1 lett. b) sono eseguite tra il mese di ottobre e quello di aprile.

4. Nel caso di persona morta per malattia infettiva, l'esumazione straordinaria è possibile trascorsi cinque anni dal decesso, previo parere favorevole della competente Azienda per i servizi sanitari.

ART. 41 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato con una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
2. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite a richiesta dei familiari interessati laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione. Qualora si tratti di sepoltura concessa in perpetuità l'operazione si considera in ogni caso straordinaria.
3. Quelle disposte dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria nei casi previsti dalla vigente normativa e quelle eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo, ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede.
5. Per tutte le operazioni di estumulazione straordinaria è sempre richiesta, all'atto delle operazioni di estrazione, la presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall'A.S.L., salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L. In tale occasione, aperto il tumulo dovrà essere costatata la perfetta tenuta del feretro. Qualora venisse constatata la non perfetta tenuta del feretro, il trasferimento potrà avvenire previa idonea sistemazione o sostituzione dello stesso.
6. È parimenti autorizzata l'estumulazione straordinaria, per ricongiungimento dei coniugi all'atto del decesso del secondo, per destinazione a sepoltura privata, o per precarietà statica della precedente sepoltura, secondo le tariffe prestabilite dalla Giunta Comunale.
7. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni a tempo determinato che terminano nel corso dell'anno. Tale elenco è esposto all'albo pretorio ed all'albo cimiteriale per almeno 30 giorni.
8. L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo pretorio e nel cimitero interessato e potrà essere comunicato direttamente agli interessati, familiari dei defunti, ove rintracciabili.
9. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura degli operatori cimiteriali nel periodo compreso tra il mese di ottobre ed il mese di aprile secondo la programmazione fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e sono regolate da apposita ordinanza del Sindaco. Qualora si verificassero eventi meteorologici particolarmente forti nel periodo di esecuzione delle operazioni ordinarie, il Sindaco può autorizzare tali operazioni anche al di fuori del periodo indicato.
10. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo successivo, sono raccolti in cassette di zinco da destinare ad ossario, loculo o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti, questi ultimi sono dispersi nell'ossario comune.
11. Se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, essa è avviata per l'inumazione in campo comune previa apertura e rimozione della cassa di zinco. In questo caso il periodo minimo di inumazione è fissato in anni cinque che potrà ridursi fino ad anni tre previo utilizzo di enzimi acceleranti il processo di decomposizione.

12. Le fosse destinate ad accogliere le salme estumulate per il completamento della mineralizzazione, dovranno essere identificate solo da un cippo/croce, uguale per tutte, contenente le generalità del defunto.
13. Per tutte le operazioni di estumulazione straordinaria è sempre richiesta, all'atto delle operazioni di estrazione, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall'A.S.L., salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L. mentre per quelle ordinarie è sufficiente la semplice autorizzazione.
14. Alle estumulazioni straordinarie sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 83 del DPR n. 285/90 per le esumazioni.

ART. 42 - RESTI DELLE ESTUMULAZIONI E DIVIETO DI RIDUZIONE DELLE SALME ESTUMULATE

1. Le salme estumulate, in caso di incompleta mineralizzazione, sono inumate previa rimozione del feretro, che dovrà essere avviato allo smaltimento.
2. Per le salme estumulate allo scadere della concessione della durata di oltre venti anni, il periodo di inumazione nel terreno è di cinque anni riducibili a tre in caso di utilizzo di enzimi acceleranti il processo di decomposizione.
3. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, previo parere del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
4. È vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre la salma entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
5. Il personale incaricato dei Servizi Cimiteriali è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi l'ipotesi di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 codice penale.

ART. 43 - OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Le operazioni cimiteriali inerenti alla sistemazione delle salme disposte dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria nell'ambito della programmazione annuale a scadenza delle concessioni e quelle straordinarie richieste sia dal Responsabile del Servizio che dai familiari, sono soggette alla tariffa fissata dalla Giunta Comunale e a carico dei cittadini.
2. Per motivi di carattere organizzativo o tecnico, l'Amministrazione comunale, anziché provvedere direttamente con propri mezzi o personale, all'esecuzione di una o più operazioni cimiteriali, ha facoltà di autorizzare le imprese funebri incaricate del medesimo servizio da parte degli interessati, secondo quanto previsto nel disciplinare di cui all'allegato A) facente parte integrante del presente regolamento.
3. Per le operazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865 n. 2704 e la relativa fattura è trasmessa al Cancelliere, comprensiva dei costi del personale relativa alle operazioni svolte.

ART. 44 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso delle esumazioni e delle estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile

del Servizio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare sottoscritto dalle parti di cui una copia viene consegnata all'interessato e una conservata agli atti del Comune.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni e di estumulazioni, devono essere consegnati, dopo le opportune disinfezioni e disinfestazioni, al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo non superiore ad un anno. Decorso il termine senza che gli oggetti siano reclamati, gli stessi possono essere liberamente alienati o conferiti al corretto smaltimento, dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 45 - RIMOZIONE DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni, dovranno essere rimossi a cura e spese degli aventi titolo entro i trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza della concessione. Nel caso in cui non si provveda, sono addebitati agli aventi titolo, i costi per la sistemazione del sito e di smaltimento dei materiali, fatta salva la possibilità da parte del Comune di utilizzarli in opere di miglioramento generale del cimitero. Le sepolture individuali possono essere nuovamente utilizzate o concesse.
2. Su richiesta degli interessati, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà e recuperate direttamente nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti o affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono in proprietà al Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto.
4. Le opere aventi valore artistico o storico quando pervenute in proprietà al Comune secondo il procedimento di cui ai commi precedenti, sono conservate all'interno del cimitero.

CAPO XI - CREMAZIONE

ART. 46 - REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE

1. È istituito il registro comunale per la cremazione, aggiornato a cura dell'Ufficio Stato Civile.
2. Nel registro sono inserite, secondo ordine cronologico di presentazione, le dichiarazioni in ordine alla volontà di essere cremati, alla destinazione delle proprie ceneri e del soggetto individuato quale esecutore delle dette volontà.
3. L'autorizzazione alla cremazione sarà, in ogni caso, concessa al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 3 lett. b) L. 130/2001.
4. Qualora il dichiarante intenda avvalersi della facoltà di consegnare al funzionario incaricato copia del testamento redatto con le modalità di cui all'art. 602 cod. civ., l'Ufficio di Polizia Mortuaria provvederà alla sua conservazione fino all'eventuale richiesta di cancellazione della registrazione.

5. Nel caso previsto al comma che precede, contestualmente alla consegna al funzionario incaricato, l'interessato indica il nominativo di una o più persone che daranno corso, al verificarsi del decesso, alle formalità previste dall'art. 620 cod. civ.
6. È fatta salva la facoltà dell'interessato di chiedere, in qualunque momento, la cancellazione della dichiarazione di cui al comma 2, di ritirare l'atto di cui al comma 3 ovvero di modificare le scelte precedentemente effettuate.
7. In caso di trasferimento di residenza, è onere dell'interessato richiedere l'iscrizione nel registro per la cremazione tenuto dal Comune di nuova iscrizione anagrafica.
8. Su richiesta dell'interessato, o dei suoi aventi diritto, può essere rilasciata copia conforme dell'atto di registrazione.
9. Nel registro di cui al comma 1 sono altresì annotati, in ordine cronologico, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, che devono contenere gli elementi di cui all'art. 49 comma 5, LR 18/2010.

ART. 47 - FERETRI PER LA CREMAZIONE

1. In caso di cremazione, sono utilizzati preferibilmente feretri in legno dolce non verniciato o con verniciatura ad acqua, al fine di ridurre i fumi inquinanti.

ART. 48 - CREMAZIONE PER INSUFFICIENZA DI SEPOLTURE

1. Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione.
2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune e all'ingresso del cimitero.

ART. 49 - TRASPORTO E DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate
 - b) interrate all'interno del cimitero
 - c) disperse
 - d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.
3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria Locale.
4. Nel caso di tumulazione di ceneri, per la chiusura della nicchia, è sufficiente l'usuale collocazione di pietra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
5. È consentita la collocazione di resti in cassetina o urna cineraria all'interno di ossari/cinerari o di loculi, purché già occupati da feretri di congiunti, qualora le dimensioni dei tumuli ne permettano la sepoltura e previo pagamento del relativo diritto determinato con delibera di Giunta comunale per "inserimento di ulteriore resto" senza alterare la durata della concessione originaria.

ART. 50 - INUMAZIONE E TUMULAZIONE IPOGEA DI RESTI O CENERI

1. A richiesta degli interessati (per evitare la dispersione di ceneri non voluta dal *de cuius*), l'urna può essere inumata all'interno del cimitero su spazi a ciò destinati, per la durata di 10 anni.
2. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con CIPPO di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte, il numero identificativo assegnato.
3. Le urne cinerarie possono essere interrare, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interramento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.
4. E' consentita altresì la collocazione di urne cinerarie o cassettoni contenenti resti mortali in fosse a terra, con le modalità di cui al comma 3, insieme alla salma di un congiunto, nei limiti di un'urna o di una cassettoni per fossa, fino a scadenza dell'inumazione stessa avendo a riferimento la data dell'inumazione del feretro e non quella dell'interramento dell'urna. La collocazione deve essere autorizzata dal Comune sulla base di istanza di tutti gli aventi titolo. I richiedenti dovranno provvedere a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di rimozione di eventuali sovracoperture rispetto al piano di campagna del campo, per consentire l'inserimento di un pozzetto ipogeo, nonché dell'onere economico del ripristino delle sepolture di terzi eventualmente danneggiate.

ART. 51 - CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. È affidato al Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile o suo delegato, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L. R. 18/2010.
2. La consegna dell'urna cineraria sarà effettuata all'esecutore della volontà del defunto o, in caso di mancata indicazione, come segue:
 - per conservazione in area cimiteriale:
 - a) al coniuge o, in mancanza al parente più prossimo o suo delegato;
 - b) all'impresa di onoranze funebri cui è stato commissionato il servizio funebre;
 - c) all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla tumulazione o interramento in spazi apposti;
 - per affidamento in abitazione al soggetto affidatario o suo delegato: l'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione avverrà secondo quanto disposto in vita dal defunto, risultante da atto scritto. In mancanza, l'affidamento potrà essere richiesto dal coniuge o da altri parenti del defunto, con il consenso degli eventuali altri aventi diritto. E' consentito l'affidamento a soggetti diversi da quelli indicati precedentemente, previo consenso scritto degli aventi diritto.
 - per dispersione:
 - a) al coniuge o, in mancanza al parente più prossimo del defunto o suo delegato;
 - b) al rappresentante legale dell'associazione di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 130/2001;

- c) all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla dispersione nell'apposita area cimiteriale all'uopo destinata.
3. Il Responsabile può procedere a controlli, svolti con l'ausilio della Polizia Locale, sulla collocazione ed integrità dell'urna cineraria;
4. L'affidamento dell'urna ha luogo alle seguenti prescrizioni:
- a) la conservazione avrà luogo nell'abitazione indicata dall'affidatario;
 - b) l'affidatario dovrà custodire l'urna con cura e diligenza, garantendola da ogni profanazione;
 - c) sono vietate le manomissioni dell'urna e dei sigilli;
 - d) l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale;
 - e) in caso di cambio del luogo di conservazione dell'urna, l'affidatario provvederà a comunicarlo all'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune entro venti giorni;
 - f) qualora venissero a cessare i requisiti e le condizioni accertate ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri, l'urna dovrà essere consegnata all'Autorità Comunale per la sua conservazione all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario o in caso di suo decesso dagli aventi diritto.
5. Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione dell'urna cineraria:
- presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri contenente i seguenti dati: generalità e residenza del richiedente, luogo e data di decesso del defunto, il luogo di conservazione;
 - dichiarazione di conoscere le norme che perseguono i reati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e le altre norme del Codice Penale in materia, le garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna e la possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, qualora il familiare non intendesse più conservarla;
 - assunzione dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 20 giorni nonché eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, a seguito di cambio di indirizzo
 - dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso ad eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.
6. All'istanza dovrà essere allegato l'atto originale o in copia conforme contenente la volontà del defunto in ordine all'assegnazione delle proprie ceneri, in una delle seguenti forme:
- a) testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato;
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà manifestata dal coniuge o dall'unito o in assenza dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
 - c) rilascio dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri da parte del Dirigente sopra individuato.
 - d) consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del personale cimiteriale.
7. L'affidamento dell'urna cineraria è soggetta all'applicazione della tariffa prevista con delibera di Giunta Comunale.

ART. 52 - DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Nel territorio comunale la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, private e nell'apposita area cimiteriale nel rispetto delle prescrizioni della L. 130/2001.
2. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'art. 3, comma 1, n. 8 D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
4. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:
 - in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri dai centri abitati;
 - nei laghi e corsi d'acqua, nei tratti liberi da manufatti e natanti.
5. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
6. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
7. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
8. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario dei servizi cimiteriali, da effettuarsi di anno in anno in sede di approvazione del bilancio, le seguenti operazioni:
 - a) dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
 - b) dispersione eseguita dal personale autorizzato dal Comune di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) L. 130/2001.
9. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 L. 130/2001, nell'apposita area cimiteriale, provvede alla dispersione il personale addetto ai Servizi Cimiteriali.
10. Il piano cimiteriale individua apposita area per la dispersione delle ceneri
11. La dispersione in tale area è consentita per interrimento delle ceneri, mediante l'utilizzo di urne biodegradabili o con interrimento delle ceneri stesse, prive di urna.

CAPO XII - CONCESSIONI

ART. 53 - SEPOLTURE PER TUMULAZIONE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a. sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - b. sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;

ART. 54 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e sono eseguite in forza di concessione amministrativa di bene demaniale e non di alienazione, lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 25 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali o doppie con possibilità di ulteriori rinnovi;
 - c) in 25 anni per i loculi con possibilità di un solo rinnovo della durata di 15 anni applicando la tariffa prevista al momento della concessione ridotta del 50%.
3. E' consentita la proroga della concessione di loculi per un numero di anni necessari a raggiungere i venti anni di tumulazione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa in proporzione agli anni di proroga.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, con effetto dal pagamento del canone ovvero dall'effettivo utilizzo se anteriore. In caso di rinnovo o proroga la decorrenza avrà effetto comunque a partire dalla scadenza della concessione originaria.

ART. 55 – MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Le sepolture private sono eseguite in forza di concessione amministrativa di bene demaniale e non di alienazione, lasciando integro il diritto di proprietà del Comune.
2. La concessione il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo di una determinata opera già costruita o del suolo cimiteriale destinato alla realizzazione di sepolture private.
3. La concessione deriva dal contratto stipulato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su istanza di parte redatta in carta da bollo o resa legale, a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale. Il pagamento del canone o tariffa dovrà effettuarsi in un'unica soluzione all'atto della richiesta.

4. La concessione decorre dalla data di effettivo utilizzo ovvero dalla data di pagamento se antecedente. Le tariffe di concessione dei loculi vengono stabilite dalla Giunta Comunale in base al costo di costruzione, di manutenzione successiva ed a ragioni di opportunità e pubblico interesse.
5. Ogni nuova sepoltura dovrà essere dotata della relativa concessione che dovrà indicare almeno:
 - a. i dati identificativi del Concedente e del/i concessionario/i;
 - b. i dati identificativi del defunto e la data del decesso;
 - c. l'eventuale grado di parentela con il concessionario;
 - d. la tipologia di sepoltura e l'identificazione all'interno del cimitero;
 - e. l'importo del canone applicato e le modalità di pagamento;
 - f. la data di inizio e scadenza della concessione,
 - g. le clausole obbligatorie previste dalla normativa nazionale e regionale.
6. E' in ogni caso vietato, pena la decadenza dalla concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.
7. In caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, l'area o quant'altro concesso in uso, tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute per le quali è fatta espressa deroga all'art. 934 codice civile.
8. Le aree all'interno del cimitero funzionali agli usi individuati ai commi precedenti, sono individuate nel Piano Cimiteriale.

ART. 56 - CONCESSIONI PERPETUE

1. Le concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.PR 803/1975 conservano il carattere delle perpetuità.
2. Le concessioni perpetue rilasciate dopo l'entrata in vigore del D.PR 803/1975 sono rilasciate a tempo determinato e non superiore ad anni 99 salvo rinnovo.
3. Le concessioni perpetue di cui ai commi precedenti possono essere, comunque, revocate nel caso in cui vengano rilevati problemi igienico sanitari secondo le modalità previste dall'art. 71.

ART. 57 - INSERIMENTO IN LOCULO/OSSARIO DI ULTERIORI RESTI/CENERI

1. È consentita la collocazione di resti in cassetta o urna cineraria all'interno di ossari/cinerari o di loculi, già occupati da feretri di congiunti, qualora le dimensioni del loculo ne permettano la sepoltura e previo pagamento del relativo diritto di "inserimento di ulteriore resto" stabilito con delibera di Giunta Comunale, senza alterare la durata della concessione originaria.

ART. 58 - CONTRATTI DI CONCESSIONE E SUBENTRO

1. Chiunque, titolare di una concessione, avesse a modificare la propria situazione anagrafica (modifica di residenza, modifica di numero telefonico, ecc.) ha l'obbligo di comunicare, al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria tale variazione affinché si possa procedere alla modifica dei dati negli archivi.
2. In caso di morte del concessionario vige l'obbligo di sostituzione con un nuovo nominativo indicato dagli eredi stessi ed individuato tra di essi. È facoltà degli interessati indicare più nominativi.

3. In caso di mancate informazioni è nominato d'ufficio uno degli eredi con il seguente ordine: coniuge o equivalente, figlio/a primogenito/a, figli successivi, genitori, nipoti, ecc. e sarà sottoscritto un contratto di "subentro di concessione".

ART. 59 - PAGAMENTO CANONI E TARIFFE

1. Il Comune assegna, ai cittadini richiedenti, la concessione di strutture o aree presenti nei cimiteri dietro corresponsione di un canone di concessione.
2. Il Comune svolge altresì, a richiesta o d'ufficio, tutte le operazioni cimiteriali dietro corresponsione di una tariffa come previste con delibera di Giunta comunale.
3. Qualora un cittadino sia chiamato a corrispondere un canone o una tariffa per l'uso di una concessione o un servizio e non vi provveda o, in caso di pagamento rateizzato non rispetti le scadenze pattuite, viene disposto:
 - a) addebito degli ulteriori costi sostenuti;
 - b) sospensione del servizio e recupero coattivo delle spese sostenute oltre all'importo della tariffa sino a quel momento applicata;
 - c) revoca della concessione.
4. Il cittadino inadempiente può chiedere la rateizzazione del debito che potrà essere accolta evitando la revoca della concessione. Il mancato pagamento di una sola rata determina la decadenza della rateizzazione e la revoca della concessione.
5. Il Comune ha facoltà di escludere o ridurre il pagamento del canone di concessione per i cittadini dichiarati indigenti. In caso di assegnazione gratuita di una concessione, il Comune decide la tipologia di concessione da assegnare, anche mediante cremazione della salma o resti.

ART. 60 - MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI

1. I loculi verranno concessi secondo una progressione che tenga conto della disponibilità delle sepolture, procedendo in senso verticale, dall'alto verso il basso con continuità, in senso sinusoidale (a serpentina).
2. Nell'assegnazione del posto, a seguito decesso, si farà riferimento alla data della richiesta della concessione.
3. In caso di morte di uno dei coniugi, se il coniuge sopravvissuto ha più di 65 anni di età, potrà esser concesso un ulteriore loculo adiacente in senso verticale con le modalità di cui al comma 1).
4. Ove siano resi disponibili, previa specifica individuazione con atto di Giunta Comunale, dei loculi doppi o da concedere in modalità accostata in senso orizzontale, si procederà nell'assegnazione degli stessi, a coppia, a partire dall'alto verso il basso con la modalità di cui al comma 1). Detto ricongiungimento per i coniugi, di cui uno già deceduto, può avvenire anche all'atto del decesso del secondo con le modalità indicate al comma 3 dell'art. 60. Al coniuge si considera equiparata la persona unita civilmente ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76.
5. Qualora, a seguito estumulazione, si rendessero disponibili loculi ed ossari in ordine sparso questi potranno essere concessi secondo il gradimento prestato dal richiedente all'atto della richiesta.

ART. 61 - DIRITTO D'USO DEI LOCULI

1. Il diritto d'uso dei loculi è circoscritto al solo defunto per la quale è stipulata la concessione.

2. Il trasferimento di salma tumulata da un loculo ad altra destinazione nel cimitero stesso o altro cimitero equivale a rinuncia della concessione. In tal caso il loculo entrerà nella piena disponibilità del Comune senza che si provveda al rimborso per il periodo non utilizzato fino allo scadere della concessione.
3. In deroga al comma 2 quando la salma sia trasferita ai fini di ricongiungimento al coniuge, al concessionario o agli aventi titolo, spetta un rimborso di quanto pagato all'atto della concessione rapportato al periodo della concessione in ragione di ciascun anno residuo, decurtate le spese previste a conguaglio.

ART. 62 - DIRITTO D'USO OSSARI-CINERARI

1. Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie o cremazioni, vengono concessi appositi ossari e cellette cinerari salvo collocazione in ossario/cinerario comune.
2. Potranno essere concessi ossari anche per la tumulazione di urne cinerarie, qualora non siano disponibili cinerari singoli appositamente realizzati.
3. I resti mortali devono essere raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, saldate a fuoco, portanti il nome e cognome del defunto e la data di decesso.
4. Le ceneri dovranno essere contenute in apposite urne sigillate portanti il nome e cognome del defunto, la data di nascita e di decesso.
5. Non è consentita la traslazione ad altro ossario o cinerario se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Il trasferimento comporta implicita rinuncia alla concessione in essere, senza riconoscimento di alcun rimborso sul canone di concessione.
6. Alla scadenza della concessione il Comune, qualora non si provvedesse al rinnovo, rientrerà in possesso dell'ossario/cinerario e, in caso di disinteresse dei familiari, provvederà a depositare i resti in ossario/cinerario comune.

ART. 63 – CONCESSIONI DI AREE PER CAPPELLE PRIVATE O TOMBE DI FAMIGLIA E DIRITTO D'USO

1. La concessione di aree avviene per la costruzione di tombe di famiglia, tombe monumentali e cappelle gentilizie all'importo stabilito dalla Giunta comunale.
2. La concessione delle aree è disposta con atto del competente Responsabile del Servizio Tecnico e avrà una durata di anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data di rilascio della stessa, e dovrà individuare i soggetti beneficiari e disciplinare, tra l'altro, il diritto d'uso, i doveri del concessionario, le ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione.
3. La costruzione delle tombe e delle cappelle di cui al comma 1 è eseguita a cura e spese del concessionario con le modalità stabilite dalla regolamentazione comunale.
4. Alle tombe e cappelle di cui al comma 1 si deve accedere dal cimitero, essendo espressamente vietata la progettazione di qualsivoglia accesso da e verso l'esterno dell'area cimiteriale.
5. Con riferimento alle costruzioni già edificate all'entrata in vigore del presente regolamento, ma in cui non sia ancora stata tumulata la salma, è onere del concessionario verificare preliminarmente che le stesse rispettino le caratteristiche igienico-sanitarie e tecnico-amministrative prescritte dalla vigente normativa in materia, provvedendo, ove necessario, all'adeguamento. In tal caso si farà luogo alla sepoltura provvisoria del defunto in altra collocazione con spese a carico del concessionario.

6. Qualora sia accertato che la sepoltura non è adeguata alle normative vigenti, sarà onere del concessionario, di un suo avente diritto o incaricato provvedere al suo adeguamento secondo i tempi e le modalità prescritte dall'Ufficio Tecnico del Comune. In mancanza sarà inibita la sepoltura di ulteriori salme e ricorrerà l'ipotesi prevista dall'art. 72 del presente regolamento.
10. Il diritto d'uso di una sepoltura privata è riservato, fino al completamento della capienza del sepolcro, al concessionario ed alla sua famiglia, intendendosi per tale il coniuge o la persona unita civilmente, gli ascendenti e i discendenti in linea retta senza limiti di grado, i collaterali fino al secondo grado e gli affini sino al primo grado.
11. Il concessionario può estendere il diritto all'uso della sepoltura anche ad altri parenti ed affini nonché ai soggetti che, estranei alla nozione di famiglia di cui al comma che precede, siano, al momento del decesso conviventi con il concessionario o i suoi eredi o abbiano acquisito nei suoi confronti particolari benemeritenze previa apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.
12. Rimangono in ogni caso tassativamente esclusi dal diritto alla sepoltura tutte le persone non legate al concessionario da uno dei vincoli previsti dal presente articolo. La concessione ed il diritto alla sepoltura che ne deriva non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 64 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire i restauri e gli interventi che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o d'igiene ed a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi o nel caso di morte degli aventi diritto, il Comune provvede alla rimozione dei monumenti e manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni all'Albo Pretorio e all'ingresso del Cimitero Comunale per la durata di 60 giorni.
3. Entro il termine di cui al comma che precede, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni e/o l'impegno a rimuovere lo stato evidenziato al comma 1 entro un congruo termine.
4. Quando il termine indicato nella diffida sia decorso inutilmente, le concessioni sono revocate con provvedimento del Responsabile del Servizio notificato agli aventi causa o agli eredi a mezzo PEC o messo comunale o con raccomandata A.R. ovvero, quando ciò non sia possibile, mediante affissione all'Albo Pretorio e all'ingresso del Cimitero Comunale per la durata di due mesi.
5. Trascorsi i termini di cui sopra, il Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria, sentito il medico necroscopo della U.S.L., adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri e provvederà alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste nel presente regolamento. Quanto ai materiali e alle opere si applica l'art. 45.

CAPO XIII - SUBENTRO, RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 65 - SUBENTRO

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente.
2. Il subentro nel diritto di sepolcro una volta morto il concessionario si trasmette nel seguente ordine:
 - coniuge o unito civilmente al momento del decesso;
 - figli e genitori del concessionario;
 - nipoti (figli dei figli) e nonni del concessionario nipoti in linea retta del concessionario fino al 6° grado;
 - fratelli e/o sorelle (collaterali di 2° grado);
 - nipote (figlio/a di fratelli o sorelle), zio e zia (fratelli e/o sorelle dei genitori), pronipoti fino al 6° grado.
3. In mancanza dei soggetti prima descritti la famiglia si intende estinta e la concessione decaduta.

ART. 66 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI LOCULI E OSSARI

1. In caso di rinuncia della concessione di sepoltura in loculi/ossari a tempo determinato il loculo entrerà nella piena disponibilità del Comune senza che si provveda al rimborso per il periodo non utilizzato fino allo scadere della concessione, fatto salvo l'art. 61 comma 3.

ART. 67 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree salvo i casi di decadenza di cui all'art. 72 del presente regolamento, quando:
 - a) il concessionario comunichi di non voler portare a termine la costruzione intrapresa, in tal caso è obbligato al ripristino originario dei luoghi;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e non sia ancora stato utilizzato il concessionario è obbligato al ripristino originario dei luoghi; qualora non via dia corso spontaneamente, sarà oggetto, previa diffida, di acquisizione gratuita al patrimonio comunale;
 - c) i lavori non siano iniziati entro tre anni dalla concessione, l'area rientra nella disponibilità del patrimonio comunale, previo rimborso di una somma pari a due terzi della somma pagata al momento della stipula della concessione.
2. La rinuncia non è soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 68 - RINUNCIA A CONCESSIONE DELLA DURATA SUPERIORE AD ANNI 99 O PERPETUA

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione della durata superiore a 99 anni o perpetua, senza che sia dovuto alcun rimborso.
2. Nei casi previsti dal comma 1, i manufatti realizzati sull'area concessa sono acquisiti al patrimonio comunale con le modalità di cui all'articolo precedente, fatto salvo l'obbligo di rimborso delle spese sostenute per il ripristino dell'area.

ART. 69 - ALTRE CONCESSIONI-LUCE VOTIVA

1. Il servizio è gestito dal Comune ovvero assegnato in concessione con oneri a carico dei singoli utenti

ART. 70 - REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. E' facoltà dell'Amministrazione rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la ristrutturazione urbanistica del cimitero, in caso di grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno con impossibilità di provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla nuova costruzione di un nuovo cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico e quando siano trascorsi almeno 25 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.
2. Accertati i presupposti di cui al comma che precede, il competente ufficio, revocata la concessione, attribuisce agli aventi diritto, a titolo gratuito e per il tempo residuo non superiore a 50 anni spettante secondo l'originaria concessione, il diritto di usare altra sepoltura nel cimitero. In tal caso le spese per il trasporto delle spoglie mortali alla tomba così assegnata sono a carico del Comune.
3. Nel caso previsto dal comma che precede, il Comune notizia il concessionario o, nei casi di irreperibilità, provvede mediante pubblicazione all'Albo comunale e al Cimitero comunale per 60 giorni consecutivi indicando il giorno di traslazione delle salme, che avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 71 - REVOCA DELLE CONCESSIONI PERPETUE

1. L'Amministrazione comunale revoca le concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 a ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 92 comma 2 D.P.R. 285/1990.
2. Il Comune concede una sepoltura alternativa con spese a proprio carico per la durata di 25 anni.

ART. 72 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. La decadenza dalla concessione è dichiarata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, nei seguenti casi:
 - a) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto;
 - c) quando non sono state costruite le opere nei termini fissati dal presente regolamento;
 - d) quando la sepoltura sia in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - e) quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione e adeguamento della sepoltura;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo stabilito dall'atto di concessione.
2. La decadenza è pronunciata d'ufficio nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente mentre negli altri casi si applica l'iter procedimentale di cui all'art. 64 comma 2 e ss.
3. Dall'adozione della diffida fino alla pronuncia della decadenza il concessionario e/o gli eredi e/o gli aventi diritto possono disporre l'esumazione/estumulazione dei resti per sistemarli in un loculo o per collocarli urne cinerarie o cassette-ossario o in un ossario o in un cinerario a spese degli interessati secondo le modalità previste dal presente regolamento.

4. Pronunciata la decadenza dalla concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria dispone, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti o delle ceneri rispettivamente nel campo, nell'ossario o nel cinerario comune.
5. Il Responsabile del Servizio dispone la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato dei manufatti, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune secondo le disposizioni dell'art. 45.

ART. 73 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che la richiesta di rinnovo, ove prevista, sia pervenuta entro il termine ovvero per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla legge.

ART. 74 - EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. In caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso torna di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per diritti, indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 codice civile.

CAPO XIV - REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL CIMITERO

ART. 75 - ORARIO DI INGRESSO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario o di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 76 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri si può entrare solo a piedi o con ausili motorizzati a propulsione elettrica per le persone disabili.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani od altri animali, ad esclusione dei cani per la guida dei non vedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, esaltazione, non adeguatamente vestite, ai questuanti e in generale a tutti coloro che sono in condizioni di contrasto con l'austerità del luogo;
 - c) ai reparti interessati dalle esumazioni e delle estumulazioni durante l'orario di visita.
3. Per motivi di salute documentati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare l'accesso con veicoli di supporto ad alimentazione elettrica.

ART. 77 - DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con l'austerità del luogo ed il culto dei defunti ed in particolare:

- a) fumare, tenere comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare il telefono cellulare;
 - b) entrare con biciclette, motoveicoli o veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti o entrare con armi o altri oggetti atti a rendere offesa, ad eccezione di agenti in servizio d'ordine;
 - d) alle imprese private operanti nel cimitero svolgere nel perimetro delle stesse azioni di accaparramento dei lavori e qualsiasi attività commerciale e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamentazioni, lapidi;
 - f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - g) calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole, danneggiare alberi e camminare fuori dagli appositi passaggi;
 - h) consumare cibi e bevande;
 - i) scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - l) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari, fare qualsiasi tipo di attività commerciale;
 - m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria e dei famigliari interessati;
 - n) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione dei concessionari;
 - o) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni;
 - p) assistere da vicino alle esumazioni e alle estumulazioni di salme da parte di estranei se non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio di Polizia Mortuaria:
2. I divieti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, ad eccezione delle attività di vendita di fiori, lumi, in occasione delle festività di commemorazione dei defunti.
 3. Chiunque tenga all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, è, a cura del personale preposto, diffidato ad uscire immediatamente dal cimitero e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

ART. 78 - RITI RELIGIOSI

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della Chiesa Cattolica o di altre confessioni o laiche, sia per il singolo che per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano e previa comunicazione agli uffici competenti.

CAPO XV - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

ART. 79 - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

1. La soppressione di un cimitero per ragioni di dimostrata necessità o che non si trovi nelle condizioni prescritte dal presente Regolamento, dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dal Regolamento di polizia Mortuaria D.P.R. 285/90, viene proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale ed approvata ed eseguita con le modalità previste dal capitolo 19, artt. 96, 97, 98, 99 del D.P.R. 285/90 e da altre eventuali vigenti disposizioni in materia.

CAPO XVI – VIGILANZA E SANZIONI

ART. 80 - VIGILANZA DEI CIMITERI

1. L'ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Il responsabile può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o sollevare contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Parimenti il responsabile accerta, a lavori ultimati e la regolare esecuzione degli stessi.

ART. 81 - SANZIONI

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato o da altra Legge o Regolamento dello Stato e quando non siano punibili ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa il cui importo è stabilito dalla legge, secondo quanto previsto e secondo le modalità previste dalla legge n. 689 del 21.11.1981, in merito all' art. 107 del T.U.L.C.P. n. 383 del 3.3.1934 e secondo quanto previsto all'art. 53 L.R. Veneto n.18 del 4-3-2010.
2. Il presente regolamento recepisce senza necessità di modificazione le sanzioni determinati da eventuali successive disposizioni di legge nazionale o regionale.

CAPO XVII - DISPOSIZIONI E FINALI

ART. 82 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento comunale, si richiamano le disposizioni contenute del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10.9.1990, e ogni altra disposizione in materia, anteriore e successiva.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato qualsiasi precedente Regolamento comunale che disciplini la materia.



Comune di Due Carrare

Provincia di Padova

ALLEGATO “A” al Regolamento di polizia mortuaria

DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI NEI CIMITERI CITTADINI

(art. 43, comma due del Regolamento comunale di polizia mortuaria)

<u>Art. 1/A – Definizioni</u>	2
<u>Art. 2/A – Oggetto del disciplinare</u>	2
<u>Art. 3/A – Caratteri generali del disciplinare</u>	2
<u>Art. 4/A – Tariffazione</u>	2
<u>Art. 5/A – Condizioni per l'adesione</u>	2
<u>Art. 6/A – Operazioni eseguite attraverso soggetti terzi</u>	3
<u>Art. 7/A – Esecuzione dell'operazione. Modalità</u>	3
<u>Art. 8/A – Esecuzione dell'operazione. Responsabilità e sanzioni</u>	4
<u>Art. 9/A – Attestazione dell'attività compiuta</u>	4
<u>Art. 10/A – Controlli</u>	5
<u>Art. 11/A – Decadenza</u>	5

Art. 1/A – Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare, si intendono per:

- **operazioni cimiteriali:** le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni, le estumulazioni, le traslazioni di salme, di resti mortali, di cassette contenenti resti ossei, di urne cinerarie;
- **impresa funebre:** impresa che esercita legittimamente l'attività funebre ed in particolare cura il servizio di trasporto funebre;
- **Amministrazione comunale:** il Comune di Due Carrare;
- **soggetto terzo esecutore:** soggetto incaricato dall'impresa funebre di eseguire materialmente le operazioni cimiteriali autorizzate dall'Amministrazione comunale, nel caso in cui queste richiedano impiego di mezzi, risorse e strumenti non posseduti dall'impresa.

Art. 2/A – Oggetto del disciplinare

1. Il presente disciplinare ha ad oggetto - secondo quanto previsto dall'art. 43, comma due del Regolamento comunale di Polizia mortuaria - l'esecuzione di operazioni cimiteriali nei cimiteri cittadini, da parte di imprese funebri che presentino i requisiti di seguito indicati.

Art. 3/A – Caratteri generali del disciplinare

1. La gestione dei servizi cimiteriali rientra nella competenza comunale, come confermato dall'art. 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18. Per motivi di carattere organizzativo o tecnico, l'Amministrazione comunale, anziché provvedere direttamente con propri mezzi e personale all'esecuzione di una o più operazioni cimiteriali, ha facoltà di autorizzare l'impresa funebre incaricata del trasporto funebre, se aderente al presente disciplinare, ad eseguirla.
2. Alla materiale esecuzione dell'operazione, l'impresa autorizzata può provvedere con propri mezzi o eventualmente avvalendosi dell'opera di un soggetto terzo esecutore.

Art. 4/A – Tariffazione

1. Per le operazioni interamente eseguite dall'impresa funebre su autorizzazione dell'Amministrazione comunale, non sarà applicata alcuna tariffa prevista per la specifica operazione.

Art. 5/A – Condizioni per l'adesione

1. Possono sottoscrivere il presente disciplinare le imprese funebri che presentino i seguenti requisiti:
 - a. possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività

funebre;

- b. iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - c. struttura organizzativa che consenta di impiegare, per ogni servizio funebre, almeno quattro lavoratori, idonei alla movimentazione manuale di carichi;
 - d. disponibilità delle attrezzature necessarie ad eseguire l'operazione cimiteriale nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, salvo che l'esecuzione dell'operazione venga commissionata ad un soggetto terzo, secondo quanto previsto all'art. 3, secondo comma nonché all'articolo seguente;
 - e. possesso di adeguata polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni a beni di terzi – intendendo per tali anche l'Amministrazione comunale - e a persone, compresi i prestatori di lavoro.
2. Le suddette condizioni dovranno essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000. Per quanto riguarda il punto d), la dichiarazione sostitutiva dovrà contenere i dati anagrafici dei lavoratori, il titolo in forza del quale prestano servizio nell'impresa ed ogni ulteriore dato che consenta di definire con precisione l'assetto organizzativo dell'impresa funebre. E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione richiedere chiarimenti o integrazioni.
 3. I requisiti di cui sopra devono sussistere alla data della sottoscrizione del presente disciplinare, nonché in occasione di ogni singola operazione realizzata dall'impresa funebre su autorizzazione dell'Amministrazione comunale. La materiale esecuzione dell'operazione autorizzata da parte dell'impresa funebre - o, su incarico di questa, da un soggetto terzo esecutore - ha valore di conferma della permanenza dei requisiti sopra indicati in capo all'impresa.
 4. E' fatto obbligo all'impresa funebre di comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni variazione che incida sulla permanenza delle condizioni indicate al primo comma.

Art. 6/A – Operazioni eseguite attraverso soggetti terzi

1. Se la materiale esecuzione dell'operazione avviene, anche parzialmente, attraverso l'opera di un soggetto terzo, individuato dall'impresa funebre titolare dell'autorizzazione, il soggetto esecutore deve possedere i seguenti requisiti:
 - possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività;
 - iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - disponibilità di personale idoneo e delle attrezzature necessarie ad eseguire l'operazione cimiteriale nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
2. La sussistenza delle sopra elencate condizioni dovrà essere accertata a cura dell'impresa funebre committente, che rende dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 7/A – Esecuzione dell'operazione. Modalità

1. L'atto autorizzativo rilasciato dall'Amministrazione comunale indicherà con precisione il luogo di sepoltura che, a seconda dei casi, sarà indicato con: Cimitero – n. lotto – n. loculo, ovvero: Cimitero – n. fila – n. fossa.
2. Prima di ogni operazione, l'impresa autorizzata dovrà effettuare un sopralluogo finalizzato ad individuare l'esatta sepoltura nonché le condizioni dei luoghi e le possibili fonti di pericolo. E' fatto obbligo di segnalare con immediatezza all'ufficio servizi polizia mortuaria ogni situazione da cui possa derivare un rischio per l'incolumità dei visitatori.
3. Ogni operazione deve essere realizzata nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di polizia mortuaria.
4. I mezzi utilizzati devono essere adeguati al tipo di operazione regolarmente sottoposti alle verifiche periodiche stabilite dalla normativa vigente.
5. I lavoratori impiegati devono essere in numero adeguato e dotati dei dispositivi di protezione individuale, nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori.
6. L'area in cui si svolge l'operazione dovrà essere opportunamente transennata, per tutto il tempo dell'operazione, al fine di impedire qualsiasi rischio a carico dei dolenti e dei visitatori.
7. Al termine di ogni operazione, l'area dovrà essere ripulita e riportata alle condizioni di decoro originarie. In caso di inumazioni, dovrà essere immediatamente colmata la fossa e realizzato un tumulo con lo stesso terreno di scavo. In caso di tumulazioni, il loculo dovrà essere richiuso, con posa di chiusino in cemento armato vibrato e sigillatura a cemento.
8. L'Amministrazione comunale dovrà fornire, attraverso il Servizio cimiteriale, indicazioni sul luogo in cui dovrà essere trasportato l'eventuale materiale di risulta.

Art. 8/A – Esecuzione dell'operazione. Responsabilità e sanzioni

1. In ogni caso, l'autorizzazione si intende specificamente rilasciata all'impresa funebre e, conseguentemente, ogni responsabilità per ritardi, disguidi o per danni all'Amministrazione o a terzi provocati, anche in via indiretta, dall'esecuzione dell'operazione, si intende assunta totalmente dall'impresa funebre autorizzata.
2. Eventuali sanzioni per inosservanza di norme di legge o regolamentari, o per la mancata osservanza delle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo, saranno in ogni caso applicate all'impresa funebre autorizzata.
3. Si richiama espressamente l'art. 21, secondo comma, della legge regionale n. 18/2010 nonché all'art. 74 del regolamento di polizia mortuaria, in merito alla qualità di incaricato di pubblico servizio, che si intende estesa alle operazioni compiute nell'ambito del presente disciplinare.

Art. 9/A – Attestazione dell'attività compiuta.

1. Entro il giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione, l'impresa funebre che ha curato l'esecuzione dell'operazione cimiteriale, dovrà far pervenire agli uffici del Servizio di polizia mortuaria un verbale, su modello appositamente predisposto, in cui descrive nel dettaglio l'operazione compiuta ed attesta l'esatta collocazione del feretro, della cassetta-ossario o dell'urna cimiteriale e di quanto già eventualmente presente all'interno della sepoltura.

Art. 10/A– Controlli

1. L'Amministrazione comunale può disporre controlli, anche a campione, sulle modalità di esecuzione delle operazioni svolte dalle imprese funebri autorizzate o, per loro conto, da soggetti terzi esecutori, nonché sulla veridicità e correttezza di quanto attestato ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 11/A – Decadenza

1. Oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge o da regolamenti, la messa in atto di comportamenti non rispettosi di quanto previsto nel presente disciplinare comporterà, nei casi più gravi, l'inibizione all'esecuzione delle operazioni cimiteriali di cui all'art. 1, che saranno pertanto direttamente eseguite dall'Amministrazione comunale, nei tempi compatibili con la propria struttura organizzativa.
2. Analogo provvedimento sarà adottato in caso di perdita dei requisiti prescritti all'art. 5/A del presente disciplinare.